

STATUTO

GIOVANI E LAVORO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINERVINO DI LECCE LE VIA
CADUTI DI VIA FANI 5

Numero REA: LE - 183220

Codice fiscale: 03063370757

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2005 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

	Allegato "A" al N. 2991 della Raccolta	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa Sociale denominata	
	"GIOVANI E LAVORO - Cooperativa sociale"	
	con sede in Minervino di Lecce	
	* * * * *	
	ART. 1 - Costituzione e norme applicabili	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata	
	"GIOVANI E LAVORO - Cooperativa sociale"	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI	
	cod.civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	ART. 2 - Sede	
	La Società ha sede nel Comune di Minervino di Lecce	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede	
	sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi	
	indicato, ed ha altresì facoltà di istituire agenzie,	
	rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che	
	non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e	
	anche all'estero.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	

	può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi	
	indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e	
	soppresse sedi secondarie.	
	ART. 3 - Durata	
	La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre	
	duemilatrenta (31/12/2030), salvo proroga o anticipato	
	scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci.	
	La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause	
	indicate ai nn.1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484	
	Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale.	
	ART. 4 - Scopo e oggetto	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire,	
	con spirito mutualistico e senza finalità speculative, è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della	
	legge 8 novembre 1991 n.381.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci	
	continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e	
	professionali, attraverso l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	

	lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri	
	saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto	
	dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai	
	sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte -	
	dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con	
	riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è,	
	e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di	
	trattamento.	
	La cooperativa, ferma restando la propria natura di	
	cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria	
	attività anche con terzi non soci, alle condizioni che	
	verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le	
	esigenze dell'impresa cooperativa.	
	In particolare, la cooperativa si prefigge i fini di:	
	1) procurare occasioni e posti di lavoro ai soci,	
	possibilmente a condizioni più favorevoli di quelle offerte	
	dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione;	
	2) incentivare nella compagine sociale, l'autogestione e	
	l'ideale cooperativo, nonché i soci possono procurare lavoro	
	in nome e per conto della cooperativa;	
	3) rendere possibile l'incremento della occupazione	
	giovanile, anche in applicazione delle leggi speciali ed	
	anche attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto dei	
	progetti previsti dalle stesse leggi compatibili con i fini	

	dello statuto e diretti ad assicurare l'assistenza ed altro	
	ai soci.	
	A tal fine, la cooperativa si propone di offrire, tramite i	
	propri soci:	
	-) la gestione e realizzazione di attrezzature e centri	
	sportivi, ricreativi, ed asili-nido;	
	-) la gestione in genere di servizi socio-sanitari ed	
	educativi compresa l'assistenza dopo l'orario scolastico	
	degli alunni di qualsiasi livello;	
	-) l'organizzazione di campi-scuola;	
	-) il servizio di collaborazione domestica; di assistenza	
	domiciliare in genere compresa quella medica ed	
	infermieristica;	
	-) l'assistenza domiciliare per l'infanzia, per i portatori	
	di handicap e per gli anziani;	
	-) il disbrigo di assistenza varia e disbrigo delle pratiche	
	presso i vari uffici.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	
	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	

	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod.civ.	
	ART. 5 - Numero e categorie di Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	-) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	

	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	-) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	ART. 6 - Soci lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	

	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	ART. 7 - Soci volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	

	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e	
	le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	ART. 8 - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto	
	diverso da persona fisica: denominazione, Stato di	
	costituzione, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la	

	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio,	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9 - Quote	
	Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 51,65	
	(cinquantuno virgola sessantacinque).	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a Euro 100.000	
	(centomila).	
	Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso	

	di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	ART. 10 - Cessione delle quote dei soci operatori	
	La quota dei soci operatori non può essere ceduta con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ART. 11 - Vincoli sulle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	

	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 12 - Recesso	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	

	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 13 - Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato	
	all'articolo 2531 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.;	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	

	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni del	
	successivo articolo 15.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società possono subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che	
	ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui	
	al precedente art.8. In mancanza, si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del successivo art.15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio consenso con le modalità di cui al	
	precedente art.8. In caso di diniego del consenso e in	
	mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art.15.	
	ART. 15 - Liquidazione della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	

	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	ART. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	ART. 17 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per	
	la ristrutturazione per il potenziamento aziendale,	

	costituiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di	
	strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 8;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve e i fondi di cui innanzi sono indivisibili e non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la	
	vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 18 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna di Euro 51,65	
	(cinquantuno virgola sessantacinque).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti	
	cod.civ. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del	
	diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su	
	proposta motivata degli amministratori.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	

	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ.	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito	
	di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio	
	convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale	
	della società, con le osservazioni, ove nominato, del	
	collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e	
	delle osservazioni deve essere depositata nella sede della	
	società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i	
	soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta	
	diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in	

	proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i	
	sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga	
	disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite	
	risultanti dal bilancio.	
	Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale e la contemporanea reintegrazione del	
	medesimo.	
	ART. 19 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	ART. 20 - Divieti	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	-) di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	

	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	ART. 21 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art.20, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi del precedente art.19.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	

	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	ART. 22 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In	
	ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ.,	
	dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 24.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci titolari di	
	partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge	
	dispongono la sospensione del diritto di voto.	

	ART. 23 - Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.	
	Art. 24 - Delibere assembleari	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo	
	Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in	
	Italia, con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	L'avviso può essere spedito, all'indirizzo o ai numeri	
	indicati nel libro soci, a mezzo lettera, anche a mano e non	
	raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica e	
	con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione	
	sugli argomenti da trattare e a comprovare l'avvenuta	
	ricezione dell'avviso nel termine di cui al comma precedente.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	

	mancanza di tali formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori	
	o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di	
	assenza o impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta	
	dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	

	video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e da tutti gli	
	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio	
	di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto	
	sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali	
	presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel	
	luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere	
	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società	
	da esse controllate o che controllano, o ai membri degli	
	organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando	
	si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione,	
	le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci con	
	diritto di voto.	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea. Il voto deve essere comunque palese e deve	
	essere espresso con modalità tali da consentire	
	l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a	
	deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve	
	essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere	
	riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	ART. 25 - Amministrazione	
	La società potrà essere alternativamente amministrata da un	

	Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri,	
	o da un Amministratore Unico.	
	La prima volta in sede di costituzione della Società, e	
	successivamente sino alla scadenza del mandato o quando	
	necessario, i soci mediante decisione assembleare	
	stabiliscono se Organo Amministrativo della Società debba	
	essere il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	Unico e provvedono alla nomina, conferendo altresì, in caso	
	di Consiglio di Amministrazione, le cariche di Presidente e	
	di Vice Presidente.	
	Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo	
	stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o	
	a dimissioni, ed è sempre rieleggibile.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di	
	Amministrazione, lo stesso dura in carica tre esercizi	
	sociali e resta in carica sino all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, e i suoi	
	componenti sono sempre rieleggibili.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di	
	Amministrazione, i componenti dello stesso provvedono tra	
	loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice	
	Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	

	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.	
	Art. 26 - Decisioni del consiglio di amministrazione	
	Nel caso di società amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate con	
	deliberazione collegiale.	
	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché	
	in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga	
	necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o da	
	chi ne faccia le veci, con lettera, telegramma, fax, telex o	
	posta elettronica spediti, all'indirizzo o ai numeri all'uopo	
	indicati, almeno tre giorni prima di quello fissato per la	
	riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore	
	prima. L'avviso deve essere in ogni caso redatto e inviato	
	con tempi e modalità idonei a comprovarne l'avvenuta	
	ricezione nel termine innanzi indicato e ad assicurare la	
	tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	

	carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	II voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli	
	amministratori.	
	ART. 27 - Competenze degli amministratori	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione,	
	ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	atto costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia"	
	e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di	
	atti. L'organo amministrativo può altresì nominare un	
	Segretario o un Direttore, determinandone le funzioni e la	
	retribuzione. Il Segretario, o il Direttore, partecipa alle	
	riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo	
	ed assume le funzioni di segretario del Consiglio di	
	amministrazione.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei	
	propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo	
	ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati,	
	potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	

	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le	
	modalità indicate nella delega stessa.	
	ART. 28 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente	
	del consiglio di amministrazione, secondo le modalità e con	
	le limitazioni stabilite dall'atto di nomina; spettano	
	altresì, se nominato, all'Amministratore delegato nei limiti	
	della delega. In caso di assenza o impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente.	
	ART. 29 - Compensi degli amministratori	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dai soci al momento della nomina.	
	ART. 30 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria	
	fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di	
	responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	

	ART. 31 - Controllo legale dei conti	
	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543	
	del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio	
	sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai	
	sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei	
	soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di	
	tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del	

	revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	ART. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci, con le	
	maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà	
	uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	determinandone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 33 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente Statuto agli articoli 17 (divieto di	
	ripartizione di riserve e fondi), 19 (destinazione degli	
	utili), 20 (divieti di distribuzione e remunerazione), 21	
	(approvazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 32	
	(devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e	
	devono in fatto essere osservate.	
	Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le	

31 di **31**